



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

RESPONSABILE AREA CITTADINO E IMPRESE

ORDINANZA

N. 116 DEL 14/12/2023

OGGETTO: SALDI INVERNALI ANNO 2024.

VISTO l'art. 15 del D. Lgs.31.3.1998 n. 114 "*Riforma della disciplina relativa al commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della Legge 15.3.1997 n. 59*" recante la disciplina delle "*vendite straordinarie*";

VISTO l'art. 12 della Legge Regionale Piemonte 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i., alla luce del quale sono state trasferite ai comuni le funzioni amministrative previste dal sopra citato art. 15, in ordine alla fissazione delle modalità di svolgimento, ai periodi e alla durata delle vendite di fine stagione;

VISTO l'art. 14, comma 2, della Legge Regionale 12.11.1999, n. 28, come modificato dall'art. 6 della L.R.27 luglio 2011 n.13, il quale prevede che la Regione fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione e i Comuni, a partire da tali date, provvedono a fissare annualmente la durata fino a un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

RICHIAMATO l'art. 14 bis della L.R. 28/1999, ai sensi del quale "*nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo*", fatta eccezione per "*le vendite promozionali effettuate sottocosto*";

PRESO ATTO CHE la Regione Piemonte con nota 00000858 del 04/12/2023 – e acquisita al protocollo generale al n. 14841/2023 – ha comunicato che l'inizio delle vendite straordinarie per



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

il prossimo periodo invernale decorerà dal **5 gennaio 2024**;

DATO ATTO CHE, per consolidata tradizione, il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto nel nostro territorio in un'unica sessione della durata massima consentita dal disposto normativo, per cui non si ravvisano ragioni per modificare l'abitudine ormai acquisita dagli operatori del settore e dai clienti;

VISTA la seguente normativa:

- a. L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e smi;
- b. L.R. n. 3 dell'11 marzo 2015;
- c. D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018;
- d. L.R. n. 30 del 7 dicembre 2021;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e smi;

DISPONE

DI FISSARE il seguente periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernale per l'anno 2024:

dal 05 gennaio al 1° marzo 2024

INFORMA

che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 28/1999, come modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 3/2015, l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento stabilite dal comune a tutela dei consumatori (non è più prevista la comunicazione al Comune);

che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto di tutte le disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005 n. 206;

che ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. 27/2004 "*nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili*



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”, fatta eccezione per “le vendite promozionali effettuate sottocosto”;

che ai sensi dell'art. 15, comma 3, della succitata L.R. “nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità, è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone”;

che ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D. Lgs 114/98 “lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”;

che in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verranno applicate le sanzioni nei termini di legge;

*che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio *on line* del Comune;*

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini e nelle forme previsti dal D. Lgs, 104/2020 e smi.

IL RESPONSABILE AREA CITTADINO E IMPRESE

Firmato digitalmente

F.to: Dott. Matteo BRICCARELLO

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.